

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ingiunzione fiscale e cartelle esattoriali: sì alla sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto con motivazione per relationem

In materia di ingiunzione fiscale e di cartelle esattoriali, il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche attraverso la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dall'amministrazione, con possibilità di motivare anche per relationem, ossia con richiamo ai precedenti atti amministrativi che hanno determinato i titoli e gli importi delle pretese erariali.

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 9.6.2016, n. 1689

...omissis...

Sulla legittimazione passiva del Comune di Arcore.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, nei giudizi di opposizione avverso la procedure di riscossione esattoriale (in qualunque modo attivate) la legittimazione passiva spetta al titolare del credito contestato e non al concessionario, particolarmente quando venga messa in discussione la legittimità della pretesa erariale, giacché l'Ente titolare del rapporto rimane sempre la Pubblica Amministrazione nelle sue varie articolazioni, in quanto domina della pretesa impositiva o sanzionatoria, mentre il concessionario

riveste il ruolo di mero adiectus solutonis per il recupero materiale delle somme dovute (cfr. CASS. SS. UU. n. 21222/2006 e SS.UU. n. 16412/2007).

La conclusione di cui sopra conduce altresì ad affermare la competenza territoriale del Tribunale di Monza, nel cui circondario si trova il Comune di Arcore, chiamato direttamente in causa dalla società opponente per motivi attinenti - tra l'altro - alla legittimità del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative a suo tempo espletato dall'Ente locale per violazioni di norme sul commercio.

Sulla nullità delle Ingiunzioni per inesistenza della notificazione e per difetto di sottoscrizione.

A parte l'osservazione che i documenti prodotti dddd - a differenza di quelli allegati dalla società opponente - risultano completi della seconda pagina recante la data di emissione e la firma del legale rappresentante, oltre che la formale relazione di notificazione, il che contraddice le affermazioni di P. sul punto, il Giudice deve comunque rilevare l'infondatezza delle eccezioni proposte, sulla base delle seguenti osservazioni: in relazione alle modalità di notifica a mezzo del servizio postale, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario esattore, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui all'art. 26 del DPR n. 602/1973 (cfr. Cass. Ord. n. 16949/2014 e Cass. Sez. II, n. 5898/2915); in ogni caso, eventuali vizi di notifica sarebbero sanati dalla tempestiva proposizione di opposizione da parte del destinatario dell'atto (cfr. Cass. Sez. II n. 5898/2015 che richiama il principio già affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, n. 19854/2004); nella presente fattispecie, infatti, è indubbio che sia stato raggiunto lo scopo di portare nella sfera di conoscenza del destinatario gli elementi essenziali dei due provvedimenti ingiuntivi, con una data certa di consegna delle raccomandate (vedi doc. 2 fasc. esattore), cosicché P. è stata in grado di proporre rituale impugnazione; nessuna nullità può, pertanto, essere pronunciata per vizi attinenti alla formalità di notifica, in applicazione della regola generale posta dall'art. 156 u.c. c.p.c. (cfr. giur. cit.); quanto alla supposta mancanza di firma, va considerato che - in generale - gli atti della Pubblica Amministrazione e delle agenzie fiscali possono recare, in luogo della sottoscrizione autografa del funzionario addetto, la semplice indicazione a stampa del soggetto responsabile, in tutti i casi in cui gli atti siano prodotti da sistemi automatizzati.

In ogni modo, per giurisprudenza consolidata cui il giudicante ritiene di attenersi, non è necessario che gli atti degli agenti di riscossione siano sottoscritti dal funzionario dell'Ufficio emittente, essendo sufficiente che essi siano in modo incontrovertibile riferibili all'Ufficio medesimo (cfr. Cass. 2234/2011)

In questo caso è agevole constatare che le due ingiunzioni impugnate - pure nella versione monca allegata dalla difesa opponente - recavano la chiara intestazione di A. quale ente concessionario del Comune di ArcoredddC) Sull'asserita mancanza di precedenti atti notificati e sull'assenza di motivazione in ordine alle sanzioni amministrative applicate dall'Ente creditore.

Sotto il profilo, per così dire, del " merito " - ossia sulla legittimità sostanziale delle pretese creditorie azionate dal Comune di Arcore per mezzo del

concessionario - le deduzioni di P. si manifestano pretestuose e fuorvianti, in particolare per quanto attiene (da un lato) all'asserita mancata notificazione al responsabile solidale delle prodromiche ordinanze ingiunzioni con le quali venivano inflitte le sanzioni amministrative e (da altro lato) all'avvenuto annullamento d'ufficio in autotutela delle prime tre ordinanze emesse con il n. 2, 3 e 4 del 2010, di cui si è occupato anche il Giudice di Pace di Monza, che in separata sede ha preso atto di ciò dichiarando la cessazione della materia del contendere (vedi sentenze emesse dal G.d.P. in data 6.07.2010, in fasc. opponente).

È documentale infatti che l'azione ingiuntiva esattoriale di cui oggi si discute non trova fondamento nelle suddette Ordinanze, le quali sono da tempo definitivamente cancellate, bensì sulle successive Ordinanze Ingunzione n. 5, 6 e 7 del 18.01.2010, a suo tempo ritualmente notificate, tanto ai trasgressori, quanto alla Pa. obbligata solidale.

Dette ordinanze sono state infatti prodotte dal Comune di Arcore doc. n. 2, con il corredo delle relate di notifica a mezzo del servizio postale del 27.01.2010 e del 4.02.2010, all'indirizzo dei legali rappresentanti dell'odierna opponente, sig.ra *omissis*.

La mancata opposizione nei termini di 30 giorni ai sensi dell'art. 22 della legge 689/81 ha reso inoppugnabili i provvedimenti applicativi della sanzioni, dovendosi per inciso osservare la completezza degli atti medesimi anche sotto il profilo della motivazione, con precisi richiami alle disposizioni delle norme regionali in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e ai verbali di accertamento delle infrazioni risalenti all'anno 2009.

Ciò posto, va ricordato che, per principio giurisprudenziale consolidato in materia di ingiunzione fiscale e di cartelle esattoriali, il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche attraverso la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dall'amministrazione (Cass. n. 3822/80 e n. 208/89), con possibilità di motivare anche per *relationem*, ossia con richiamo ai precedenti atti amministrativi che hanno determinato i titoli e gli importi delle pretese erariali (cfr. Cass. n. 8294/94 e più di recente Cass. n. 18385/2015).

Nel rigettare l'opposizione il Tribunale pone le spese di lite a carico della società opponente, nella misura appresso liquidata in dispositivo ai sensi del DM n. 55 del 10/03/2014.

pqm

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione, in quanto infondata, e pertanto conferma integralmente gli atti di ingiunzione fiscale n. *dddd* il 7 e 9 gennaio 2014; condanna la Pds al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della convenute opposte, per ciascuna nell'importo di € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario (15%) CPA, IVA e successive. Sentenza provvisoriamente esecutiva